



Regolamento

per il rilascio della concessione per l'esecuzione, la modifica e la manutenzione di impianti domestici a gas naturale

Prologo

In ossequio alle direttive GW1 e G1 cap. 16, *per avere il diritto di eseguire installazioni del gas è richiesta un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti della locale Azienda di Distribuzione del gas naturale* (in seguito denominate Aziende).

Allo scopo di uniformare le procedure d'ottenimento ed il vicendevole riconoscimento delle concessioni, le Aziende del Canton Ticino hanno definito di concerto una nuova regolamentazione per il rilascio agli installatori di una concessione con valenza cantonale ad eseguire, modificare e mantenere impianti domestici a gas naturale.

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del lavoro eseguito, gli installatori concessionari possono eseguire, modificare o mantenere impianti domestici a gas naturale nel comprensorio delle Aziende che hanno sottoscritto il presente regolamento.

Il presente regolamento è stato sottoscritto dalle Aziende seguenti :

- Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, Lugano
- AGE SA, Acqua Gas Elettricità, Chiasso
- Aziende Industriali di Mendrisio, Mendrisio
- Aziende Municipalizzate di Stabio, Stabio
- Metanord SA, Bellinzona

La concessione è rilasciata da un Comitato, formato da rappresentanti nominati dalle Aziende.

Le Aziende sono preposte alla vigilanza affinché i beneficiari di una concessione rispettino le norme tecniche e di sicurezza. Esse esigono che l'impiego di materiali, apparecchi e dispositivi vari sia conforme alle direttive della SSIGA.

Le Aziende segnalano al Comitato eventuali inadempienze.

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra le Aziende e gli installatori che eseguono lavori inerenti alla distribuzione del gas fornito dalle Aziende per quanto concerne gli impianti interni, in particolare per quanto riguarda il rilascio della concessione per l'esecuzione, la manutenzione o la modifica di impianti a gas naturale.

Art. 2 Esclusività

L'esecuzione, la modifica e la manutenzione degli impianti possono essere eseguite esclusivamente da installatori, cui sia stata accordata una concessione dalle Aziende conformemente al presente regolamento oppure a beneficio di una autorizzazione di installatore certificato SSIGA (conformemente alle direttive SSIGA GW1 e GW102)

Sono escluse quelle installazioni che vengono eseguite dalle Aziende stesse.

Art. 3 Comitato

Le Aziende istituiscono un Comitato avente per compito quello di verificare le richieste di concessione, rilasciare la concessione e revocare la concessione in caso di inadempienza. Il Comitato tiene inoltre aggiornata la lista dei concessionari e la rende accessibile via internet. Il Comitato delega ad un suo membro lo svolgimento delle mansioni amministrative.

Art. 4 Requisiti

La concessione è accordata dal Comitato, per conto delle Aziende, al **titolare** (persona fisica o giuridica) della ditta postulante, a condizione che quest'ultima adempia tutte le seguenti condizioni:

- a) iscrizione a registro di commercio;
- b) disponga di un'officina permanentemente attrezzata in modo adeguato;
- c) disponga di un **portatore della concessione** (persona fisica in organico) con:
 - impiego permanente di almeno una persona del mestiere in possesso:
 - del diploma di ingegnere SUP/SPF, oppure titolo equivalente riconosciuto dall'UFIAML
 - del diploma professionale superiore federale (maestria) in impianti sanitari o di riscaldamento, oppure
 - del diploma di tecnico SSST in tecnica della costruzione, oppure
 - dell'attestato federale di capacità professionale (AFC) di progettista tecnico della costruzione, oppure
 - dell'attestato federale di capacità professionale (AFC) di installatore sanitario o di riscaldamento, con almeno 5 anni di pratica qualificante nella professione;
- d) il portatore della concessione deve avere superato l'esame del modulo di formazione "Gas 1" proposto da suissetec nell'ambito della formazione per la maestria, oppure si impegna a superarlo entro due anni dalla data della richiesta (quest'ultima possibilità è valida solo per i portatori che hanno una formazione conseguita in Svizzera);
- e) la condizione espressa all'Art. 4d non è richiesta per i portatori di concessione con diploma di ingegnere SUP/SPF, diploma professionale superiore federale (maestria) o tecnico SSST.

Il portatore della concessione deve essere a conoscenza delle direttive per l'esecuzione di installazioni a gas naturale edite dalla SSIGA e impegnarsi nella formazione continua.

Il Comitato o le Aziende possono verificare in ogni tempo se il concessionario adempie ai requisiti di cui sopra. Allo scopo, potranno essere organizzati audit, verifiche o ispezioni.

Art. 5 Responsabilità

La responsabilità del titolare della ditta concessionaria è retta dalle norme legali in materia. In particolare, egli risponde degli infortuni o dei danni che il suo personale causa nei confronti dell'Azienda o di terzi.

Il portatore della concessione assume la responsabilità tecnica, garantendo la conformità dell'impianto alle norme e direttive vigenti così come l'esecuzione impeccabile dei lavori.

Il Comitato e le Aziende non assumono nessuna responsabilità sulla qualità del lavoro prestato dalla ditta concessionaria. L'Azienda svolgerà le ispezioni ed i collaudi come da sua competenza.

Art. 6 Richiesta di concessione

Per ottenere la concessione, il titolare della ditta postulante deve inoltrare richiesta al Comitato tramite l'apposito formulario (Allegato 1), allegando i certificati e la documentazione richiesti.

Art. 7 Verifica e aggiornamento dei dati

In caso di modifica dei dati riguardanti la ditta concessionaria (titolare, portatore, recapito, eccetera, ...), questa è tenuta a notificare al Comitato i cambiamenti entro trenta giorni dalla modifica tramite l'apposito formulario (Allegato 1).

Inoltre con scadenza annuale il Comitato richiederà alle ditte concessionarie la conferma della validità dei dati a sua disposizione.

Art. 8 Elenco dei concessionari

La ditta che ottiene la concessione viene iscritta nell'elenco ufficiale delle ditte concessionarie, gestito e tenuto a giorno dal Comitato. L'elenco viene pubblicato su internet e indica in particolare:

- titolare della concessione (nome, recapiti,...);
- portatore della concessione (nome);
- data di rilascio della concessione;
- data di scadenza della concessione;
- data dell'ultimo aggiornamento dei dati.

Art. 9 Durata della concessione e revoca

La concessione, è data per un periodo di cinque anni, ma decade in ogni caso quando viene a mancare uno dei requisiti necessari per conseguirla, contemplati all'Art. 4 e verificati periodicamente conformemente all'Art 7.

Può inoltre essere ritirata dal Comitato su segnalazione di un'Azienda per motivi gravi, in particolare:

- se il concessionario contravviene in modo grave o ripetuto alle norme legali o regolamentari o a disposizioni speciali dell'Azienda;
oppure
- se il concessionario affida lavori a terzi non legittimati ad eseguirli;
oppure
- se il concessionario notifica con il proprio nome lavori affidati ad altri.

Art. 10 Spese per il rilascio di concessione

Il concessionario versa al Comitato un contributo al momento dell'ottenimento della concessione e per ogni suo rinnovo, a copertura delle spese amministrative. L'ammontare di tale contributo è stabilito dal Comitato, è indicato nell'Allegato 2 del presente regolamento e viene incassato dal Membro incaricato di svolgere le mansioni amministrative.

Art. 11 Rifiuto di fornitura

L'Azienda può rifiutare la fornitura di gas se le installazioni non sono state eseguite o trasformate dai concessionari oppure se il concessionario ha trasgredito in modo grave i disposti del presente Regolamento.

Art. 12 Trasferibilità della concessione

La concessione non è trasferibile, né cedibile per atto fra vivi o per successione.

Art. 13 Normative vigenti

Le installazioni devono essere eseguite conformemente alle direttive per l'esecuzione di installazioni a gas edite dalla SSIGA, alle norme cantonali e federali, nonché alle prescrizioni particolari emanate dall'Azienda. Parimenti, il concessionario deve ossequiare tutte le disposizioni contenute nelle suddette direttive SSIGA.

Art. 14 Notifica delle installazioni

Per ogni nuova esecuzione o modifica di un'installazione il concessionario deve inoltrare all'Azienda la "notifica" di installazione (sugli appositi formulari "avviso impianto gas" rilasciati dall'Azienda), corredata dai relativi piani o schemi richiesti per l'approvazione.

I lavori non potranno avere inizio prima dell'ottenimento dell'approvazione.

Art. 15 Collaudo dell'installazione

L'installatore concessionario è tenuto a collaudare l'impianto secondo quanto prescritto dalle direttive SSIGA e rilasciare una dichiarazione della conformità dei lavori eseguiti alle condizioni del presente regolamento.

Durante i lavori di installazione l'Azienda potrà eseguire controlli sporadici eseguiti direttamente o con delega a terzi.

Art. 16 Messa in esercizio dell'impianto

L'installatore richiede in tempo utile la messa in esercizio dell'impianto alla locale Azienda tramite l' "avviso di impianto terminato" (fornito dall'Azienda). Egli si assume la responsabilità per qualsiasi problema, incidente o danno causato dall'immissione del gas nell'impianto eseguito.

L'Azienda provvederà al collaudo finale ed alla relativa posa del contatore secondo le proprie prassi e capacità.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione in materia presso le Aziende e entra in vigore il 01.01.2010, riservata la ratifica degli organi decisionali delle Aziende.